

13656-17



ESENTTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE

Ud. 28/04/2017 -
CC

R.G.N. 209/2016

Ran 13656

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 209-2016 proposto da:

)
,
:
[
:
\
\
,
,
\
,
)
=

;

- ricorrenti -

1226/17
9R

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 09/06/2015.

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi (poi riuniti) del 22 maggio 2006, presentati presso la Corte d'Appello di Roma, gli attuali ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Benevento, iniziato con istanza del 18 giugno 1984 della S.p.A. Salumificio Telesino di ammissione alla procedura di concordato preventivo, concordato omologato con sentenza del 15 novembre 1984, risolto da sentenza del 17 luglio 1992 con dichiarazione di fallimento, cui era seguita procedura fallimentare chiusa con decreto del 22 novembre 2005.

Con decreto depositato in data 24 ottobre 2007, la Corte d'appello di Roma dichiarava improponibili i ricorsi, in quanto proposti oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 4, legge n. 89 del 2001. Tale decreto veniva cassato da questa Corte con sentenza n. 8639 del 2010, con la quale si affermava che la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, riconosciuto dal paragrafo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, va accertata, riguardo alla procedura fallimentare, tenendo conto che il "*dies a quo*" coincide con la data della sentenza di



fallimento ed il "*dies ad quem*" con il momento in cui diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale. Questa Corte, pertanto, escludeva che la valutazione del termine di ragionevole durata dovesse essere effettuata con esclusivo riferimento al tempo impegnato nella distribuzione dell'attivo ai creditori, senza tener conto di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa e quindi dell'intera procedura. Pertanto erroneamente la Corte d'Appello di Roma, nel decreto del 24 ottobre 2007, aveva computato il termine semestrale per proporre il ricorso per equo indennizzo dalla data di esecuzione del piano di riparto finale anziché da quella di chiusura del fallimento, e ciò imponeva la cassazione con rinvio.

In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Roma ha così individuato il *dies a quo* per il calcolo della ragionevole durata con riferimento al 9 novembre 1993, data nella quale i ricorrenti si erano insinuati al passivo della procedura fallimentare, mentre il *dies ad quem* è stato inteso coincidente con la data di chiusura del fallimento (22 novembre 2005). Computati dodici anni di durata complessiva, la Corte di Roma ha stimato irragionevole, e perciò indennizzabile, il periodo di sette anni, liquidando ai ricorrenti € 500,00 per ogni annualità (ovvero complessivi € 3.500,00).

Il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d'Appello di Roma, quale giudice del rinvio, considerato l'eccessiva durata della fase di concordato preventivo.



Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001 e degli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale CEDU, sempre perché la Corte d'Appello di Roma non ha considerato l'eccessiva durata della fase di concordato preventivo.

Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 e 2, della legge n. 89/2001 e degli artt. 6 e 41 CEDU in merito alla quantificazione dell'indennizzo nella iniqua misura di € 500,00 per ogni anno di irragionevole durata.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva.

I primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, risultano infondati. Le censure non offrono elementi per mutare l'orientamento, già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione, ex lege n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare, che ad essa consegue, non costituiscono un'unica procedura, essendo la prima distinta da quella fallimentare, anche nel caso in cui tra le predette procedure si verifichi una consecuzione (così Cass. Sez. 1, 14/01/2011, n. 821; e ciò a differenza del concordato fallimentare, che è strutturalmente connesso alla più ampia procedura fallimentare: così Cass. Sez. 6 - 2, 02/09/2014, n. 18538).

E' altresì infondato il terzo motivo di ricorso. Anch'esso non tiene conto dell'interpretazione di questa Corte sulla specifica questione di diritto, interpretazione per cui, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, riguardo al quale il creditore non abbia neppure dimostrato di

aver manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa, è congrua la liquidazione dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa € 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2014, n. 16311). La Corte d'Appello di Roma ha argomentato circa la complessità della procedura, evidenziata dalla stessa narrativa del ricorso, facendo rinvio agli atti di opposizione all'ammissione allo stato passivo. Tale considerazione consente di escludere che un indennizzo di € 500,00 per anno di ritardo possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Ministero si è limitato a depositare atto di resistenza, senza svolgere utili attività difensive.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2017.

Il Presidente

Dott. Stefano Petitti



Il Presidente
Dott. ~~Stefano~~ Donatella DANNA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma
30 MAG. 2017
